

Daniele Natili*

Usi civici nel feudo di Monterano prima delle leggi eversive della feudalità

1. *Feudo e usi civici. Alcuni appunti*

Gli usi civici, intesi in prima approssimazione come utilizzazione delle risorse di un territorio, da parte di una collettività, in modo promiscuo ma anche organizzato secondo delle regole, sono antichi come l'umanità¹. Ma occorre distinguere il fenomeno storico-sociale (dell'uso promiscuo delle risorse naturali da parte di una comunità)² dall'istituto giuridico. Dal punto

* Università degli Studi di Roma Tor Vergata, daniele.natili2@gmail.com.

¹ Per questi aspetti: F. MARINELLI, *Gli usi civici*, 1ª ed., Giuffrè, Milano 2003, pp. 9-16; D. NATILI, *Dall'Università Agraria all'Ente Agrario. Contributo per un altro modo di possedere le terre collettive di Canale Monterano*, in «Archivio Scialoja-Bolla», 2013.1, pp. 5-6 nota 9; G. SANTUCCI, *Gli usi civici: note minime fra «diritto romano dei romani» e tradizione romanistica*, in «Archivio giuridico», CLII, 4, 2020, pp. 1064-1067.

² Per le epoche più remote, nelle quali possiamo immaginare il fenomeno anche se non ne abbiamo più traccia, non ha senso parlare di uso 'civico' – con espressione che rinvia al concetto di *cives* titolari di un territorio – e più corretto appare avvalersi del sintagma 'usi collettivi', seppur estremamente generico. Ad ogni modo, è solo a partire da età moderna che il fenomeno è stato inquadrato giuridicamente usando la locuzione 'uso civico' (su cui, ad esempio, U. PETRONIO, voce '*Usi civici?*', in ED, vol. XLV, Giuffrè, Milano 1992, p. 949 e nota 166, secondo il quale il primo giurista ad usare l'espressione 'uso civico' fu il settecentesco Marino Guarani). Tale locuzione è considerata equivoca da dottrina autorevole: cfr. G. CERVATI, *Aspetti della legislazione vigente circa usi civici e terre d'uso civico* [1967], ora in ID., *Scritti sugli usi civici*, a cura di F. Marinelli e F. Politi, Edizioni L'Una, L'Aquila 2013, p. 46 e PETRONIO, voce '*Usi civici?*', cit., p. 931 nota 4. Infatti, essa fa riferimento sia al diritto della collettività, sia al suo esercizio da parte del singolo utente. Ma occorre anche segnalare che vi è traccia in una fonte dei Digesti di Giustiniano di una categoria dogmatica che a me appare il fenomeno più vicino al concetto di uso civico in senso stretto. Si tratta di D. 41.2.1.22 (Paul. 54 *ad edictum*): *Municipes per se nihil possidere possunt, quia universi consentire*

di vista giuridico l'istituto assume la propria fisionomia in età feudale. Nel mondo medievale si osservano due manifestazioni del giuridico che sono della massima rilevanza per la dogmatica degli usi civici. La prima manifestazione è la teoria del dominio diviso, che ebbe come conseguenza la scomposizione della proprietà, di cui la tradizione romanistica aveva sino ad allora conservato una nozione fortemente unitaria ed individualistica, in tante *utilitates* coesistenti per uno stesse bene fondiario e tutte autonomamente commerciabili³. La seconda manifestazione – strettamente connessa con la prima – è la visione tipicamente feudale del rapporto fra presenza umana e territorio, per cui la popolazione si vede riconoscere diritti e gode delle utilità della terra come corrispettivo del rapporto di vassallaggio.

In questa sede mi propongo di indagare i principali aspetti dell'ordinamento feudale in relazione agli usi civici e di sondare quali dati si possano ricavare dalle fonti che abbiamo a disposizione sul feudo di Monterano. Si tratta, allora, di verificare se a Monterano sia attestato l'esercizio di usi civici e quali elementi storico-giuridici siano ricavabili da quanto le fonti ci dicono.

2. *Il feudo-beneficio ed il contributo di Pillio da Medicina*

Del feudo esistono due nozioni principali, quella storico-politica e quella prettamente giuridica⁴. La prima risale ai pensatori moderni; la seconda appartiene alla dottrina giuridica medievale. Il significato moderno di 'feudo', in Italia⁵ frutto del pensiero di Gian Battista Vico⁶, allude ad un

non possunt. Forum autem et basilicam hisque similia non possident, sed promiscue his utuntur [...]. Il giurista di età severiana Paolo negava che l'uso che gli abitanti di un municipio facevano di cose simili ad un foro o ad una basilica costituisse possesso, per l'impossibilità che i membri di una collettività potessero *universi consentire*. Negando, dunque, che essi potessero possedere in quanto *municipes*, Paolo affermava tuttavia che «usano in modo promiscuo» di simili cose. Cfr. NATILI, *Il possesso e gli usi civici nell'art. 2 della legge generale del 1927. Alcune riflessioni sulle nozioni di possesso di diritto, possesso non interrotto e non precario e l'emendamento di Vittorio Scialoja*, in «Archivio Scialoja-Bolla», 2016.1, pp. 234-239.

³ Sulla teoria del dominio diviso ci soffermeremo più avanti in questo contributo.

⁴ Cfr. P. BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, 2^a ed., Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1999, p. 1 ss.

⁵ Per la Francia, si veda BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, cit., p. 3 n. 4.

⁶ Cfr. G. ASTUTI, voce 'Feudo', in ED, vol. XVII, Giuffrè, Milano, 1968, p. 292 e nota 1; BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, cit., p. 3; NA-

sistema di governo fondato su concessioni di terra e rapporti di vassallaggio. La nozione tecnico-giuridica è ben più antica ed è su di essa che ci dobbiamo soffermare in questa sede.

La parola ‘feudo’ ha un’etimologia che rimanda all’idea di un «complesso di cose mobili date in salario o stipendio» ed esprime in modo immediato e diretto l’origine dell’istituto, quale strumento generale di remunerazione di servizi prestati⁷. Da questo nucleo originario si è sviluppata, attraverso un lento processo di formazione⁸, l’istituzione comunemente nota agli studiosi del Medioevo e costituita dai tre elementi della *fidelitas*, cioè il rapporto di vassallaggio, del *beneficium*, ovvero la concessione di una terra (il godimento dei cui frutti funge da remunerazione del vassallaggio), e dell’*immunitas*, indicante una sfera di esenzione dall’esercizio di poteri sul territorio feudale. I tre istituti ebbero sin da età carolingia ciascuno una vita propria, ma a partire dal secolo XI furono associati ad una creazione nuova, quale era il feudo nella sua configurazione matura⁹. Si può

TILI, *Gli usi civici prima di Potbier e i domini collettivi. Linee di una vicenda dottrinarica dall’inizio alla fine della parabola liquidatoria, in Il cammino delle terre comuni. Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al riconoscimento costituzionale dei domini collettivi*, Atti del I Convegno nazionale sui domini collettivi (Tarquinia, 8 giugno 2019), Società Tarquiniense d’Arte e Storia, Tarquinia 2019, pp. 116-118.

⁷ Si veda: CH. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, T. II, unveränd. Nachdr. der Ausg. 1883-1887, Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, Graz 1954, pp. 463-481 *sub voce* ‘Feudum (seu Beneficium)’, secondo il quale la seconda parte del vocabolo deriverebbe dal germanico **od-* (= *possessio*) come in *alodium* (**al-*; **od-* = pieno possesso/piena proprietà); M. BLOCH, *La società feudale* [1939], trad. it. a cura di B.M. Cremonesi, Einaudi, Torino 1987, pp. 190-196; E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, vol. I, Il Cigno G.G. Edizioni, Roma 1995, p. 277 e nn. 62-63; BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, cit., pp. 57-64 (importanti le note in merito all’uso nelle fonti dei termini *beneficium*, *feos*, *feum*/*fevum* e *feudum*).

⁸ Nella vasta letteratura sulla formazione storica del feudo si segnalano: A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, vol. I, 2ª ed., UTET, Torino 1896, pp. 191-204 (si distingue per chiarezza); F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, Giuffrè, Milano 1954, pp. 188-197; H. MITTEIS, *Lehnrecht und Staatsgewalt. Untersuchungen zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte*, rist. inalterata della 1ª ed. 1933, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1958, *passim* (riferimento costante per tutti gli studi successivi); ASTUTI, voce ‘Feudo’, cit., pp. 294-296; CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, vol. I, cit., pp. 255-286; BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, cit., *passim* (p. 10 n. 2 per l’indicazione dei principali orientamenti della dottrina).

⁹ Sul feudalesimo indico solo alcune opere consultate in questa sede (spesso contenenti

qui soprassedere sull'elemento dell'*immunitas*, per cui è sufficiente il rinvio alle opere specialistiche¹⁰. Rileva ai fini di questa ricerca porre l'attenzione sugli altri due istituti.

La *fidelitas* era un giuramento di fedeltà che accompagnava il rito della *commendatio* o *homagium*, il gesto col quale il vassallo poneva le proprie mani (*immixtio manuum*) in quelle del signore in segno di assoggettamento¹¹. Dal rito si instaurava il rapporto di vassallaggio e, sul punto, occorre distinguere fra i caratteri originari di questo – con i doveri di *servitium* del vassallo verso il signore e l'obbligo in capo a quest'ultimo della *defensio* (*mundeburdio*) verso l'accommendato – e la semplificazione che lo stesso riceve nelle fonti dell'Italia settentrionale nei secoli X-XI, dove al servizio militare del vassallo corrisponde il beneficio del signore come remunerazione del *miles*. Viene così a definirsi il rapporto feudale come *fidelitas* e *servitium* prestati dal vassallo come corrispettivo di un *beneficium*, ora detto 'feudo', avente la funzione di garantirgli uno stipendio¹².

Il beneficio è pertanto, in fase di maturazione del feudo, una concessione di terra dai frutti della quale il *miles*/vassallo trae il soldo del suo servizio. Sul finire del IX secolo, in Italia ed in Francia, compare la parola *feos/feus* (ed anche *feum, fevum, feudum*) come sinonimo di *beneficio*. Nella penisola italiana le concessioni beneficali si diffusero come mezzo di remunerazione del servizio militare. Concessioni e contratti, ma non ancora 'diritti reali', ovvero poteri quasi dominicali sul territorio feudale. A questo si arrivò con l'*Edictum de beneficiis* dell'imperatore Corrado II (28 maggio

ulteriori riferimenti bibliografici): PERTILE, *Storia del diritto italiano*, vol. I, cit., pp. 249-406; F. SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti*, 3^a ed., Casa Editrice S. Lapi, Città di Castello 1904, pp. 169-189; E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'impero romano al secolo decimoquinto*, vol. 1 parte 1^a della *Storia del diritto italiano* diretta da P. Del Giudice, Hoepli, Milano 1923, pp. 439-452; E. SESTAN, *L'Italia nell'età feudale*, in *Questioni di storia medioevale*, a cura di E. Rota, Marzorati, Milano 1951, pp. 77-127; CALASSO, *Medioevo del diritto*, cit., pp. 188-197; G. TABACCO, *Il feudalesimo*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, a cura di L. Firpo, vol. II, t. II, UTET, Torino 1983, pp. 55-115; BLOCH, *La società feudale*, cit., *passim*; GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2007, pp. 54-56.

¹⁰ Per tutti, CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, vol. I, cit., pp. 269-271.

¹¹ BLOCH, *La società feudale*, cit., p. 172.

¹² BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, cit., pp. 105-171. Si aggiunga inoltre: MITTEIS, *Lehnrecht und Staatsgewalt*, cit., pp. 464-531; C. PECORELLA, voce 'Feudo', in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. VII, UTET, Torino 1961, pp. 257-258; BLOCH, *La società feudale*, cit., pp. 171-189 e 249-270; CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, vol. I, cit., pp. 258-263.

1037), emanato nel contesto storico dello scontro con l'arcivescovo Ariberto, della rivolta dei valvassori minori contro quest'ultimo (e contro i *capitanei* o vassalli maggiori) e dell'assedio di Milano. Lo scontro era stato causato dalle rivendicazioni dei *minores milites*, i quali, a differenza dei *capitanei* dotati di proprietà allodiali, avevano un fattore di debolezza nel carattere beneficiale dei loro possedimenti e chiedevano, pertanto, provvedimenti che ne garantissero la stabilità¹³. Ebbene, la costituzione corradiana sancì l'ereditarietà dei benefici, avviando uno sviluppo giurisprudenziale e dottrinario che sfociò nella configurazione del feudo come diritto reale (ereditariamente trasmissibile)¹⁴.

Nei decenni successivi alla costituzione di Corrado il Salico si assiste alla costruzione consuetudinaria di norme regolanti il feudo come beneficio che, per le circostanze storiche cui si è fatto cenno, viene dalla dottrina qualificato come 'feudo lombardo'¹⁵. A partire, infatti, dalle riflessioni di ano-

¹³ Cfr. BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, cit., pp. 70-76.

¹⁴ MITTEIS, *Lehnrecht und Staatsgewalt*, cit., p. 399 ben ricostruisce il senso complessivo dell'editto di Corrado definendolo come «Heranziehung der unteren Schichten der Reichvasallen an den Staat durch Sicherung ihres Rechtsbestandes», ovvero come un modo del potere centrale di assicurare a sé i vassalli minori. Per il contenuto giuridico dell'editto, si vedano: CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, vol. I, cit., p. 284; BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, cit., pp. 76-86. Ai nostri fini, due sono le disposizioni rilevanti: la prima prescriveva che la concessione beneficiale non potesse essere sottratta al titolare senza la prova di una colpa accertata in un giudizio di pari; la seconda vietava a vassalli maggiori (o *seniores*) di modificare o sostituire i beni facenti parte del beneficio senza il consenso del *miles* beneficiario. Nasceva così un collegamento permanente fra l'immobile ed il beneficiario della concessione in feudo, e si ponevano le basi per l'esperibilità di azioni processuali contro il concedente o contro terzi per la rivendica dei beni eventualmente sottratti al vassallo. Fra le molte edizioni critiche dell'editto, quella da me consultata è contenuta in *MGH (Monumenta Germaniae Historica), Leges IV.1*, a cura di L. Weiland, Impensis Bibliopolii Hahniani, Hannoverae 1893, pp. 89-91. Il testo è tramandato nella *vulgata* del *Corpus Iuris Civilis* in varie parti dei *Libri feudorum*, in una lezione che il Brancoli Busdraghi ipotizza fosse corrotta rispetto al testo originario. I brani dei *Libri feudorum* vengono usualmente citati o con la sigla F seguita dal numero di libro e di titolo, oppure dall'abbreviazione *Lib. feud.*; una sorta di parafrasi dell'editto è contenuta in *Lib. feud.* 2.34 (cfr. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, vol. II, Il Cigno G.G., Roma 1995, p. 163 n. 43).

¹⁵ BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'impero romano al secolo decimoquinto*, cit., pp. 439 ss.; ASTUTI, voce 'Feudo', cit., pp. 295-297; BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, cit., p. 10 ss. e n. 2, p. 76 ss. e n. 112, p. 78 n. 113, p. 81 ss. n. 116 (sulla locuzione '*usus Regni*').

nimi giuristi di scuola lombarda si venne formando un nucleo di raccolte delle consuetudini di diritto feudale¹⁶. Nel secolo successivo (sec. XII) fanno la loro comparsa i *Libri* (o *Consuetudines*) *feudorum*, una raccolta che ha conosciuto successive redazioni ed ha una storia testuale complessa¹⁷. Intorno ai *Libri feudorum* avvengono due fatti di straordinaria importanza storica. In primo luogo, con Pillio da Medicina¹⁸, che compose un commento alla seconda redazione (la c.d. ‘Ardizzoniana’), la raccolta attrasse l’interesse dei glossatori della Scuola di Bologna, ossia della scienza del diritto romano e civile. In secondo luogo, e in conseguenza di questo interesse, la terza e definitiva redazione fu inserita nella *Magna Glossa* di Accursio al *Corpus Iuris Civilis* di Giustiniano.

Il diritto feudale venne in tal modo ad assumere l’autorità del diritto romano ‘ufficiale’; si creò fra il primo ed il secondo una saldatura tale che il patrimonio dogmatico del romano alimentò gli sviluppi del feudale. La diffusione della Glossa accursiana in tutte le università del continente europeo ha fatto sì che il modello giuridico del feudo lombardo divenisse il

¹⁶ Occorre distinguere fra il feudo-beneficio preesistente come istituzione e la nascita, dopo la costituzione corradiana, di una ‘letteratura’ feudistica (che metteva per iscritto e commentava le norme di diritto feudale) attestata dai *Libri feudorum*. Cfr., C.G. MOR, voce ‘*Leggi feudali?*’, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. IX, UTET, Torino 1963, p. 712; TABACCO, *Il feudalesimo*, cit., pp. 92-93. Ma si vedano, in special modo, le pagine del massimo studioso della storia testuale dei *Libri feudorum*: K. LEHMANN, *Die Entstehung der Libri feudorum*, Commissionsverlag der Stiller’schen Hof- und Universitätsbuchhandlung, a, Rostock 1891, pp. 56-57, che ricordava come i testi dei feudisti commentano ed elaborano le leggi di tre imperatori, Corrado II (legge del 1037), Lotario II (1136) e Federico I (1154 e 1158). L’autore contrapponeva questa sua presa di posizione a quella del Laspeyres, che aveva invece collegato la nascita delle prime compilazioni di *consuetudines* e, poi, la raccolta dei *Libri feudorum* all’influsso del precedente diritto consuetudinario.

¹⁷ Si fa rinvio alla letteratura specialistica: E.A. LASPEYRES, *Über die Entstehung und älteste Bearbeitung der Libri feudorum*, Ferdinand Dümmler, Berlin 1830, pp. 137-343; LEHMANN, *Die Entstehung der Libri feudorum*, cit., *passim*; BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell’impero romano al secolo decimoquinto*, cit., pp. 441-445; PECORELLA, voce ‘*Feudo?*’, cit. pp. 266-267; MOR, voce ‘*Leggi feudali?*’, cit., pp. 712-713; ASTUTI, voce ‘*Feudo?*’, cit., pp. 296-299; CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, vol. II, cit., pp. 161-167; BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, cit., p. 183 ss.; la letteratura più antica è citata e analizzata in LASPEYRES, cit., pp. 1-27.

¹⁸ Su Pillio e la sua opera: F.C. SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel Medioevo*, trad. it. a cura di E. Bollati, vol. II, Gianini e Fiore Editori, Torino 1857, pp. 163-183; CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, vol. II, cit., p. 146 ss.

modello dell'intera Europa¹⁹.

Grande fu il contributo di Pillio al diritto feudale. Abbiamo già implicitamente fatto cenno al collegamento fra diritti reali e azioni processuali. Affinché possa ammettersi che un diritto su di un immobile sia qualificabile come diritto reale, esso deve essere corredato di azioni di rivendica in caso di sottrazioni da parte di terzi (e di azioni a tutela del diritto in caso di turbative). Si deve a Pillio la chiarificazione definitiva che il feudo fosse un diritto reale corredato di azioni a sua tutela. Egli definì come *rei vindicatio utilis*²⁰ l'azione che il giudice milanese Oberto Dall'Orto aveva ipotizzato essere esperibile a tutela del feudo, in una nota lettera contenuta in *Lib. feud.* 2.81²¹.

Nasceva così la dottrina del feudo come 'dominio utile', trovando anche qui applicazione la dottrina del dominio diviso, che è una delle creazioni più geniali della scienza giuridica medievale. I glossatori dissero 'dominio diretto' il diritto del proprietario (direttario) che avesse la titolarità meramente formale di un bene; dissero 'dominio utile' quello di chiunque traesse delle utilità economiche dal medesimo bene²².

Annoverare il feudo fra i diritti reali qualificati come 'dominio utile' significò dare inizio ad un mondo nuovo. Significò porre il feudo alla base del complesso sistema di *utilitates* che costituiscono il dato economico-giuridico più caratteristico dell'universo medievale.

¹⁹ CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, vol. I, cit., p. 286.

²⁰ Con evidente ricorso allo strumentario del diritto romano. Sulla nozione romanistica di azione 'utile': E. BETTI, *Istituzioni di diritto romano*, vol. I, rist. 2ª ed., CEDAM, Padova 1947, pp. 285-290; CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, vol. II, cit., pp. 170-171 n. 60; A. GUARINO, *Diritto privato romano*, 12ª ed., Jovene, Napoli 2001, pp. 195-197. La fonte specifica è il giurista classico Gaio: Gai 4.34-38, 4.82-87. Nelle fonti (es. Gai 4.77; Ulp. D. 44.7.37.pr.; Papin. D. 23.4.26-3) l'azione era detta 'utilis' quando applicazione estensiva di un'altra, detta 'directa'.

²¹ *Lib. feud.* 2.81: [...]. *Rei autem per beneficium recte investitae vasallus banc habet potestatem, ut tamquam dominus possit a quolibet possidente sibi quasi vindicare: et si ab alio eius rei nomine conveniatur, defensionem opponere [...]*. E Pillio commentava (Glossa *vindicare* a *Lib. feud.* 2.81, chiusa dalla sigla di Accursio, ma dalla dottrina ritenuta per buona parte di Pillio): *nec miretur quis, cum ei competat rei vindicatio utilis, qui perpetuo vel ad non modicum tempus fundum conducit, dum tamen tempus non sit finitum, [...]* *Labeo, cum ergo utilis vindicatio supradictis concedit, multo fortius feudatario concedi solet [...]*.

²² Per la dottrina del dominio diviso, per tutti: MITTEIS, *Lehnrecht und Staatsgewalt*, cit., pp. 625-627; P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, 7ª ed., Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 172-173, 192-193.

3. *Istituti e dottrine degli usi civici in età feudale*

Dalla struttura giuridica che il feudo venne ad assumere nel corso del suo processo di maturazione, e dalla dottrina del dominio diviso, derivò un nuovo paradigma scientifico in ambito giuridico, aderente ad una realtà socio-economica del tutto estranea agli schemi romanistici della proprietà individuale. Un paradigma scientifico fondato sulla consuetudine e sul pluralismo di situazioni reali tutte coesistenti sui medesimi beni. E gli usi civici vennero perfettamente inquadrati nel nuovo paradigma come parte integrante di tale pluralismo²³.

Giunti a questo punto occorre però porci la questione, che la dottrina in effetti si è posta, se già per l'epoca del feudo avesse visto la luce la proprietà collettiva oltre agli usi civici come situazioni reali. Si fa riferimento allo schema del condominio di tipo germanico (o c.d. 'a mani giunte'), in cui una comunità gestisce un territorio attraverso i suoi componenti che hanno fra loro un legame solidaristico che li unisce al punto che ciascuno gode e gestisce la cose nel suo intero. Questo tipo di schema rimanda, ad esempio, alle tradizionali forme di comunismo agrario dell'arco alpino. La dottrina è divisa fra chi (Cortese, Petronio) ritiene che della fattispecie del condominio a mani giunte non vi sia traccia e che le popolazioni, per l'epoca qui in questione, esercitassero usi civici su beni riconducibili ad una 'persona giuridica' cui imputare tutti gli effetti giuridici relativi a quegli stessi beni; e chi (Paolo Grossi), invece, pur ammettendo che lo schema del condominio di diritto germanico sia soltanto una chiave euristica per inquadrare il fenomeno, afferma che tuttavia le epoche e le regioni più disperate abbiano conosciuto forme di collettivismo agrario²⁴.

²³ Sul *multiplex dominium* come categoria in cui vennero ad essere inglobati gli usi civici: O. RANELLETTI, *Concetto, natura e limiti del demanio pubblico. Teoria*, in «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche» [RISG], 25, 1898, pp. 210-213; GROSSI, *Naturalismo e formalismo nella sistematica medievale delle situazioni reali* [1967], ora in ID., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Giuffrè, Milano 1992, pp. 21-55; GROSSI, 'Un altro modo di possedere'. *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano 1977, *passim*; GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in «Quaderni Fiorentini», 17, 1988, specialmente pp. 389-399; U. PETRONIO, voce 'Usi civici', in ED, vol. XLV, Giuffrè, Milano 1992, pp. 948-951; A. DANI, *Usi civici dello stato di Siena in età medicea*, Monduzzi Editore, Bologna 2003, pp. 17-27, in particolare p. 22 nota 15, e p. 242.

²⁴ Su vari profili della questione, qui brevemente delineata: CORTESE, voce 'Domini collettivi', in ED, vol. XIII, Giuffrè, Milano 1964, pp. 916-917; GROSSI, *Assolutismo giuridico e proprietà collettive* [1990], ora in ID., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, cit.,

Quando si tratta di usi civici e di proprietà collettive uno degli aspetti più rilevanti e di spicco è il regime di inalienabilità²⁵. Già uno dei massimi autori di diritto feudale, Andrea D'Isernia, fra il XIII ed il XIV secolo, aveva affermato per il Regno di Sicilia il divieto di alienazione dei beni demaniali, perché destinati *ad vivere Regum, ut non gravent subditos*²⁶. Il principio di inalienabilità trova fondamento in una costituzione dell'imperatore Leone del 469²⁷ sulla cui base i feudisti fissarono i presupposti di un valido atto di disposizione: i requisiti della buona fede e della giusta causa – consistente in un'effettiva utilità per la popolazione – accompagnati da un decreto regio di autorizzazione, a garanzia della sussistenza dei due requisiti, e infine il consenso di tutti i membri della collettività, *nemine discrepante*²⁸. Quindi l'alienazione, come atto dispositivo straordinario, richiede formalità speciali oppure è del tutto vietata.

Vi è, poi, un elemento di carattere generale che va qui rimarcato e che io definisco come la giuridicità diffusa legata al rapporto con le cose, che pone in secondo piano il soggetto e la sua volontà individuale. Vi è, insomma, un primato del 'reale' e dei dati concreti dell'esperienza, che assumono un'importanza preminente nella mentalità giuridica medievale. La preminenza del reale orienta il sapere giuridico alla continua ricerca di soluzioni aderenti alle situazioni dell'esperienza. Il sapere giuridico diviene elastico e flessibile, scevro da rigidi schematismi. Per cui il giurista medievale attinge al suo patrimonio di conoscenze ed in modo creativo le adatta alle questioni concrete che il suo operare quotidiano gli pone di fronte²⁹.

specialmente pp. 723-739 e n. 83; PETRONIO, voce 'Usi civici?', cit., pp. 948-951.

²⁵ Per tutti, CORTESE, voce 'Divieto di alienazione (Diritto intermedio)', in ED, vol. XIII, cit., pp. 394-396; ID., voce 'Domini collettivi', cit., pp. 915-918; DANI, *Usi civici dello stato di Siena in età medicea*, cit., pp. 422-438.

²⁶ ANDREAE DE ISERNIA, § *Et hoc tollit* del comm. alla Cost. *Dignum fore* (Federico II), in *Constitutiones Regni Utriusque Siciliae, Glossis ordinariis, commentariisque excellentis etc.*, Venetiis 1580, p. 199.

²⁷ C. 11.32[31].3.pr.-1 (= Codice di Giustiniano 11.32.3.pr.-1).

²⁸ A questo proposito si distingue in dottrina fra diritti collettivi spettanti *uti singuli* ad ogni utente e quelli invece spettanti *uti universi*, e quindi alla collettività nel suo insieme, per cui sarebbe sufficiente una decisione a maggioranza.

²⁹ Per dare conto di quello che io definisco giuridicità diffusa, sono solito ricorrere all'esempio della dottrina dell'arcivescovo di Ravenna Mosé, che sostenne in una disputa che se i beni di una comunità monastica vengono abbandonati, la proprietà deve essere ascritta ai muri (*sic*). Ebbene, i feudisti rinverdirono tale teoria, come soluzione alla questione se sui beni demaniali abbandonati per eventi straordinari la popolazione, una volta

4. *Gli usi civici nel feudo di Monterano*

Di tutto questo a Monterano che cosa emerge? In questa sede si è potuta compiere una prima indagine sulle deliberazioni verbalizzate nel libro dei consigli della comunità degli anni 1669-1686 e sul libro c.d. dei *damma data* in cui, dalle norme contro i danneggiamenti compiuti sul territorio, si traggono indirettamente informazioni sugli usi civici concretamente in uso nella popolazione di allora. Un altro documento che ho già avuto occasione in passato di esaminare³⁰ è il negozio giuridico datato 29 novembre 1578, proveniente dall'Archivio Orsini conservato dall'Università di Los Angeles, in cui il Duca di Bracciano Paolo Giordano I concesse agli abitanti della comunità di Monterano la 'Bandita' del feudo.

Prendiamo le mosse da quest'ultimo documento, non solo perché ci consente di dare un ordine cronologico alle fonti esaminate, ma anche perché è uno dei più importanti per la storia degli usi civici della comunità di Monterano. Esso costituisce l'atto di nascita, almeno formalmente, di una delle tre attuali proprietà collettive della popolazione di Canale Monterano. Prima di esso, l'altura boscata che domina il paesaggio a nord del borgo di Monterano dovrebbe aver costituito³¹ una 'bandita' in senso tecnico, ossia un'area del territorio del feudo che, in virtù di un comando o divieto (*ban-num*) della pubblica autorità veniva esclusa dagli usi civici della comunità per essere riservata a concessioni a titolo oneroso (ad esempio contratti di fida di pascolo), gestite direttamente dall'autorità del luogo o date in 'appalto' a privati³². Nel 1578 Paolo Giordano, con una serie di negozi di te-

ritornata, potesse riprendere l'esercizio degli usi civici. Cfr. CORTESE, *Per la storia di una teoria dell'arcivescovo Mosè di Ravenna (m. 1.154) sulla proprietà ecclesiastica*, in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law. Salamanca, 21-25 september 1976*, a cura di S. Kuttner e K. Pennington, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1980, pp. 117-155.

³⁰ Cfr. NATILI, *Dall'Università Agraria all'Ente Agrario. Contributo per un altro modo di possedere le terre collettive di Canale Monterano*, cit., p. 210 nota 16.

³¹ Uso il modo condizionale non avendo ancora esaminato i documenti anteriori alla concessione del 1578.

³² DANI, *Usi civici dello stato di Siena in età medicea*, cit., p. 16. Una trattazione approfondita e pressoché completa dell'istituto delle bandite si rinviene in questo stesso libro di Alessandro Dani, alle pp. 228-242, cui faccio rinvio una volta per tutte. L'autore espone con esattezza la distinzione fra pascoli universali (aperti a tutti i *cives*), 'dogane' – che erano aree di pascolo sulle quali la città o l'autorità del territorio si riservavano di concedere con contratto di fida la facoltà di pascolare a pastori forestieri, garantendo si così entrate impor-

nore fra loro simile, concesse le bandite del Ducato alle rispettive comunità locali. Nel caso di Monterano, fra l'altro, si convenne quanto segue.

29 novembre 1578, Concessione fatta da Paolo Giordano Orsini alla Comunità di Monterano della Bandita³³: «/1/³⁴ Per preasens publicum instrumentum cunctis pateat evidenter et sit notum [...] anno a Nativitate D. mini millesimo quingentesimo septuagesimo octavo Indictione sexta die vero vigesima nona novembris [...] In mei Notarii publici testiumque infrascriptorum (adhuc?) specialiter vocatorum, et rogatorum, Praesentia [...] l'illustrissimo et eccellentissimo signor Paolo Giordano Ursino duca di Bracciano et cetera il quale conoscendo quanto risulti gran comodità et utilità alla Comunità et Homini di Monterano di posser godere la Bandita da (lui?) affittata hoggi all'istessa Comunità per doicentotrenta scudi l'anno come godevano da tre anni indietro da hoggi e di rendere a S.E. (Sua Eccellenza) la risposta delle terre come erano soliti a rendere dal medesimo tempo da tre anni indietro da hoggi [...].

De qui è che S.E. spontaneamente per far utile a detta Comunità et Homini et per altre cause che muovevano l'animo di S.E. rimette et reintegra la detta Comunità et Homini ancorché assenti. L'infrascritti Procuratori [formula notarile di rappresentanza della] /2/ Comunità et Homini stipulanti et accettanti rimette nei (medesimi?) termini che erano dai detti tre anni indietro da hoggi [...] et donandoli S.E. per sé suoi heredi et successori in perpetuo ogni raggione azione et pretenzione che S. E. habbia o haver potesse in detta Bandita et però non possino vendere la legna di detta Bandita ma goderla per uso et servitio Loro [segue: 1. la clausola che riserva anche a S.E. il diritto di far legna e 2. quella di esenzione della comunità da prestazioni personali e tributi; 3. una clausola di rappresentanza di alcuni personaggi come procuratori della comunità; 4. la clausola con la quale i procuratori si impegnano a far ratificare l'atto entro dieci giorni e a presentare al notaio rogante, tal Manichino, l'istromento pubblico dell'avvenuta ratifica; 5. La clausola di assunzione di una garanzia di cinque anni nei confronti del duca e dei successori] /3/ [...] Et perché S.E. possa più facilmente liberarli dalle (gravame?) et debbiti che (già?) prometteano dare et consignare a' S.E. questa accettante et stipulante per

tanti; le concessioni a forestieri usualmente non escludevano l'uso civico dei naturali del luogo – e bandite che, a differenza delle dogane, erano sottratte all'uso dei *cives*.

³³ University of California Los Angeles, UCLA Library, Orsini Family Papers, Box 97, Folder 6 (vecchia segnatura: A.O. I.A.VI.21, Tomo 101, N. 30).

³⁴ Scelgo questo simbolo per la numerazione dei fogli.

se et suoi heredi et successori per cinque anni prossimi d'avenire ogni anno cento ottanta rubbia de grano buono [...] nel tempo della raccolta in detta terra di Monterano cominciando dalla raccolta prossima [...].

La parte restante del documento, dalla seconda parte del terzo foglio al quinto ed ultimo foglio, contiene altre formule notarili in latino. Si tratta, ora, di commentare la parte dispositiva. Osserviamo che il duca aveva appaltato la bandita alla stessa comunità di Monterano (per una canone annuo di 230 scudi, oltre una risposta in natura) e con tale negozio di 'concessione', ma direi avente causa mista di donazione e di cessione a titolo oneroso, il bene divenne una proprietà collettiva dei monteranesi. Anzi, per essere più precisi, la titolarità del compendio terriero passò alla comunità, che avrebbe d'ora in poi essa stessa potuto assumere la gestione periodica per mezzo di banno.

Il documento è interessante perché ci attesta che non si trattava solo di una bandita di pascolo, ma in essa si esercitava anche il legnatico. Siamo arrivati ad un punto che, mi sembra, merita evidenziare. Mi pare di poter affermare, in base alle considerazioni fatte in questa sede sulla struttura giuridica del feudo, che in riferimento alla Bandita, dopo la concessione di Paolo Giordano I Orsini, ci si fa avanti l'immagine del condominio di tipo germanico nel momento in cui pensiamo ai monteranesi che, *uti singuli*, esercitavano il legnatico nel bosco più importante per loro; d'altra parte, se guardiamo gli atti di gestione della Bandita deliberati direttamente dalla comunità dopo l'acquisto del 1578, allora l'*Universitas* di Monterano comincia ad assumere profili di personificazione come soggetto giuridico distinto dalla collettività che la componeva. E in tal modo riceviamo conferma, anche nel concreto della vita del feudo monteranese, dei problemi e degli schemi giuridici sopra discussi.

Anche dal libro dei consigli per il periodo qui esaminato possiamo trarre elementi per affermare che, ferma restando la specificità dei singoli luoghi e delle singole comunità delle varie parti d'Italia, la Monterano d'epoca feudale sia a pieno titolo partecipe della cultura giuridica sviluppatasi attorno al fenomeno degli usi civici. Limitando il discorso alle deliberazioni degli anni 1670-1673³⁵, cioè cronologicamente collocate immediatamente prima e immediatamente dopo la vendita del feudo da parte degli Orsini nel 1671, constatiamo, ad esempio, che per rilevanti atti di disposizione dei beni della comunità (come la vendita di ingenti quantitativi di grano) i verbali attestino l'uso di formule del tipo «a viva voce, *nemine discrepante*». Ne abbiamo così

³⁵ Archivio Storico del Comune di Canale Monterano (ASCCM), ARE I.2.

la prova che il consiglio della comunità aveva la padronanza dei problemi e degli schemi giuridici che ho cercato di esporre nella presente ricerca. Problemi e schemi che ho qui presentato, sì, in termini generali, ma in funzione di studio preliminare per future indagini specifiche sui documenti d'archivio relativi al feudo di Monterano.

Ma l'esempio più importante che può essere qui presentato, della dimensione di giuridicità che caratterizza anche le testimonianze sulla comunità di Monterano ed i suoi usi civici nei secoli XVI e XVII, è la delibera del 28 ottobre 1671, con la quale la comunità riceveva notizia da parte del duca Flavio Orsini che il feudo era stato venduto alla famiglia Altieri di Oriolo, e veniva di conseguenza invitata a tollerare la presa di possesso da parte del cardinal Paluzzo e del principe Angelo Altieri³⁶, per mezzo di procuratori, e, infine, a prestare «giuramento, omaggio et vassallaggio»³⁷. In questa deliberazione il diritto feudale e la complessa struttura giuridica connessa con la presenza di diritti collettivi affiorano in modo vistoso. Nella formula introduttiva dell'oggetto della deliberazione (*Si propone* ...) i priori della comunità propongono ai consiglieri – il duca Flavio Orsini «havendo venduto codesta terra di Monterano» agli Altieri – che diano a questi il possesso della terra di Monterano, riconoscendoli come nuovi signori in conformità all'atto³⁸ con il quale il duca notificava l'avvenuta alienazione.

Nell'atto di notifica Flavio Orsini precisava che «pesi gravi della nostra casa ci hanno obbligati a far vendita di codesta terra di Monterano con sommo dispiacere alli Signori Principi Altieri, consolandoci solo la sicurezza, che abbiamo, che sarete trattati con somma (? sigla indicante un termine analogo a 'benignità'), mentre noi restiamo con la (medesima?) volontà di sempre giovare a codesto pubblico, così nei proprii interessi come da particolari, e corrispondere amore e fede che havete conservata verso di noi, darete però liberamente il possesso etc.»; seguiva la notizia che un rappresentante degli Altieri era comparso in consiglio con un rogito

³⁶ Nella deliberazione apprendiamo che al cardinal Paluzzo veniva dato il possesso di Montevirginio, mentre al principe Angelo veniva dato quello della terra di Monterano.

³⁷ Manca, nel caso di Canale Monterano, uno studio di insieme sull'ordinamento della comunità nei secoli che interessano il presente Convegno, da cui peraltro parte l'auspicio che si possa, con le ricerche che qui si avviano, arrivare ad un simile risultato. Per avere un termine di confronto, indico ad esempio M. BUCCHIERI, *Una comunità rurale toscana di Antico Regime: Raggiolo in Casentino*, Firenze 2006, in cui è utile l'appendice con esempi di statuti e deliberazioni di consiglio.

³⁸ Un atto di notifica che viene testualmente riprodotto nel verbale della delibera e che, mi sembra, è datato il 27 ottobre, subito prima del consiglio.

del 24 ottobre 1671³⁹ contenente «di mandati di procura» del cardinal Paluzio a prendere possesso di Monteverginio e del Principe Angelo a prendere possesso della terra di Monterano. Letto il tenore delle due procure, si metteva ai voti l'istanza, fatta *procuratorio nomine* dal rappresentante degli Altieri, che i membri del consiglio dessero il possesso dei territori di entrambi i borghi «e con tutti li annessi e connessi e giurisdizione» e che prestassero «anco il giuramento di fedeltà sopra il Libro dei Vangeli di vassallaggio et omaggio».

Il deliberato disponeva, dunque, a viva voce «che si dia (detto?) possesso nel modo e forma (nominata?) di sopra [...] e si presti (detto?) giuramento vassallaggio et omaggio, con mantenerci la nostra giurisdizione e jus et statuti etc.». Nel deliberare la consegna del feudo, la comunità non solo rinnovava nei confronti degli Altieri l'atto di omaggio e vassallaggio, ma si riservava la propria 'giurisdizione', il proprio *jus* e l'autonomia dei propri statuti. A parte l'evidente instaurazione di rapporti feudali, quello che più impressiona è il termine '*jus*', che a mio parere ha la funzione di racchiudere in sé, con un unico vocabolo tecnico, il complesso delle consuetudini e dei diritti collettivi della popolazione del feudo. Un rinvio ad un termine come '*jus*' significava far uso della parola forse più ricca di storia e di contenuti della tradizione giuridica⁴⁰. Dal contesto in cui essa è collocata mi sembra si possa affermare che ivi si condensi la duplice accezione di diritto oggettivo e di complesso di diritti soggettivi. La comunità del feudo, nel fare atto di vassallaggio, rivendicava la conservazione della giurisdizione esistente, dell'autonomia statutaria e del diritto vigente nel territorio.

I documenti di archivio ci offrono anche un'immagine degli usi civici in esercizio nella vita quotidiana, quindi non soltanto del loro riconoscimento sul piano teorico e giuridico. È il caso del Libro *de danno dato*⁴¹, in cui le comunità registravano cronologicamente gli illeciti compiuti sul territorio. Indirettamente questo tipo di fonte ci fornisce informazioni sugli

³⁹ ASCCM, ARE I.2, f. 33v.

⁴⁰ Non è qui opportuno indugiare sulla letteratura ricchissima relativa a questo argomento. Mi limito ad indicazioni essenziali. Per il diritto romano, il bel libro di Aldo Schiavone: A. SCHIAVONE, *Jus. L'invenzione del diritto in Occidente*, 2^a ed., Einaudi, Torino 2017. Per il concetto di *ius* nel diritto comune: CALASSO, *Medioevo del diritto*, cit., pp. 474-476; CORTESE, *Lex, aequitas, utrumque ius nella prima civilistica*, in "*Lex et iustitia*" nell'*utrumque ius: radici antiche e prospettive moderne. Atti del VII Colloquio Internazionale romanistico-canonistico (12-14 maggio 1988)*, a cura di A. Ciani-G. Diurni, Libreria Editrice Vaticana - Libreria Editrice Lateranense, Roma 1989, pp. 95-119; GROSSI, *L'Europa del diritto*, cit., pp. 44-54.

⁴¹ ASCCM, Gov III.1.

usi collettivi concretamente esercitati. Basti fare l'esempio delle registrazioni relative ai buoi trovati a pascere nelle vigne. Si evince che il pascolo era un'attività certamente diffusa nel feudo.

È giunto il momento di trarre le conclusioni. Direi che questo primo esame dei documenti a nostra disposizione induce a riconoscere una sostanziale conformità dell'ordinamento giuridico del feudo di Monterano alle regole in materia di usi civici proprie del periodo del diritto feudale. Ma qual è la specificità, il tratto caratteristico di Monterano? Da quanto si è qui cercato ricostruire, e da ciò che sappiamo degli sviluppi successivi all'epoca considerata in questa sede⁴², direi che emergono due linee di indagine da percorrere negli studi futuri: l'importanza dei diritti di pascolo, come del resto è tipico dei comuni rurali del Lazio, e, soprattutto, il forte spirito identitario che la comunità avrebbe sviluppato nei due secoli successivi all'acquisto del feudo da parte della famiglia Altieri.

⁴² Specialmente alla luce delle controversie insorte fra casa Altieri e comunità di Monterano nel corso dell'Ottocento, su cui NATILI, *Il ruolo delle consuetudini per l'accertamento della natura soli. Le controversie demaniali fra la famiglia Altieri e le comunità di Canale Monterano e i loro effetti sul territorio attuale*, in «Archivio Scialoja-Bolla», 2019.1, pp. 297-315.

ABSTRACT

La premessa della ricerca è finalizzata ad evidenziare come gli usi civici siano un fenomeno storico-sociale di uso promiscuo di un territorio che in epoca feudale si caratterizza come istituto giuridico. È solo con la scienza giuridica medievale che gli usi civici divengono diritti. Lo studio evidenzia poi come gli usi civici facciano parte dell'insieme degli istituti giuridici del feudo inteso come diritto reale e della teoria medievale del *multiplex dominium*, ricordando il contributo fondamentale del glossatore Pillio da Medicina. La seconda parte della ricerca analizza alcune delle fonti relative al feudo di Monterano per verificare se, e in quale misura, gli elementi così ricostruiti relativi agli usi civici in epoca feudale possano o meno riscontrarsi anche all'interno del feudo di Monterano.

Fonti esaminate: Archivio Orsini, Concessione della Bandita ai monteranesi da parte di Paolo Giordano I in data 29 novembre 1578; Archivio comunale: *libri de damnis datis*, libro dei consigli 1669-1686.

PAROLE-CHIAVE: Diritto feudale, usi civici, dominio diviso

The premise of the research is aimed at highlighting how civic uses are a historical-social phenomenon of promiscuous use of a territory which in feudal times was characterized as a legal institution. It is only with medieval legal science that civic uses become rights. The study then highlights how civic uses are part of the set of legal institutions of the fief understood as real law and of the medieval theory of multiplex dominium, recalling the fundamental contribution of the glossator Pillio da Medicina. The second part of the research analyzes some of the sources relating to the fiefdom of Monterano to verify whether, and to what extent, the elements thus reconstructed relating to civic uses in the feudal era can or cannot also be found within the fiefdom of Monterano.

Sources: The concessio of forest Bandita by Paolo Giordano I Orsini on november 29th, 1578; the libri de damnis datis and the book of the community council (1669-1686).

KEYWORDS: Feudal law, collective wrights, Multiplex dominium

NOTA BIOGRAFICA

Dopo un periodo di studi di storia antica e di lingua tedesca in Italia e in Germania, Daniele Natili inizia gli studi universitari di Giurisprudenza e, contestualmente, compie studi di lingue classiche presso il Pontificio Istituto Biblico e la Pontificia Università Gregoriana. Durante il percorso universitario collabora al Progetto Nazionale di Ricerca sulla traduzione dei Digesti di Giustiniano presso l'Università di Roma Tor Vergata (dal 2001 al 2011 circa). Conseguisce ivi il dottorato di ricerca in Sistema Giuridico Romanistico, con una tesi sulla *restitutio in integrum* nel diritto

romano e, successivamente, intraprende studi in materia di proprietà collettive ed usi civici. Nel 2017 diviene Istruttore demaniale per la Regione Lazio, Sez. II storico-giuridica del relativo Albo degli esperti e periti per le operazioni in materia di usi civici. Attualmente Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Pubblico Romano dell'Università di Roma Tor Vergata, Corso di Laurea Magistrale Inter-classe in Archeologia, Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità.

After studying ancient history and the German language in Italy and Germany, Daniele Natili began his university studies in law and, at the same time, completed studies in classical languages at the Pontificio istituto biblico and the Pontificia Università Gregoriana. During his university studies, he collaborated in the National Research Project on the translation of Justinian's Digests at the University of Rome Tor Vergata (from 2001 to around 2011). There he obtained his PhD in Roman legal system, with a thesis on the restitutio in integrum in Roman law, and subsequently undertook studies on collective property and civic uses. In 2017, he became state property instructor for the Lazio Region, section II, historical-legal of the relevant Register of Experts and Experts for Civic Uses Operations. He is currently lecturer at the chair of Public Roman Law at the University of Rome Tor Vergata, interclass degree course in Archaeology, Philology, Literature and History of Antiquity.